SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 2118)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1982

Proroga delle gestioni commissariali per la realizzazione del piano straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli

Onorevoli Senatori. — Col 31 dicembre 1982 venrà a scadere il termine assegnato al sindaco di Napoli e al presidente della giunta regionale della Campania per la realizzazione del piano straordinario di edilizia nell'area metropolitana di Napoli.

Trattasi di scadenza che involge problemi molto delicati, collegati al terremoto che ha sconvolto una vasta area del territorio nazionale e riguardanti il tessuto sociale della città di Napoli e dell'area metropolitana

Per quanto concerne il programma di edilizia residenziale, risulta che la sua realizzazione è stata fortemente condizionata dalla lentezza dei flussi finanziari dovuta anche a difficoltà connesse alla particolare formula adottata per la copertura finanziaria dell'intervento (convenzioni per la contrazione di prestiti esteri nonchè ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa). Allo stato attuale, dei 1.500 miliardi stanziati soltanto 450 miliardi sono stati effettivamente erogati ai commissari straordinari (sindaco di Napoli e presidente della giunta regionale della Campania) mentre per gli altri 1.050 miliardi, essendo evidentemente venute meno le possibilità di reperimento sul mercato estero, è stata iscritta apposita voce nel disegno di legge finanziaria 1983 che prevede l'erogazione di 400 miliardi nel 1983 e di 650 miliardi nel 1984.

Stando così le cose sembra inevitabile procrastinare almeno di un anno il termine assegnato ai commissari straordinari per la realizzazione del programma di edilizia residenziale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel quinto comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.